



**FLC CGIL**  
*Ravenna*  
federazione lavoratori  
della conoscenza

*...in primo piano*

08/09/2022 n. 1

## **Educazione Motoria alla primaria: le ore di programmazione sono un diritto**

**Riprendiamo le fonti che regolano l'introduzione della tipologia di posto, affinché siano applicate correttamente le disposizioni sui contratti individuali di lavoro dei supplenti**



La Legge di Bilancio 2022 (L.234 del 30 dicembre 2021) ha, come noto, introdotto l'insegnamento obbligatorio di educazione motoria della scuola primaria, da subito nelle classi quinte poi a regime anche nelle quarte, ad opera di un docente fornito di "idoneo titolo di studio". In fase transitoria, i posti per l'a.s.2022/23 sono coperti da contratti a tempo determinato da assegnare a docenti precari collocati nelle graduatorie provinciali di supplenza di A-48 e A-49.

Per consultare l'argomento specifico, i riferimenti normativi e le criticità da noi rilevate, si veda la scheda tematica della raccolta FLC CGIL "[Le principali novità della ripartenza](#)"

Quanto sta succedendo in questi giorni durante le nomine, però, ci restituisce una notevole confusione nell'avvio del provvedimento, al netto che si tratta di una novità: di certo dobbiamo segnalare la carenza di informazioni da parte del ministero, approssimativo nelle risposte durante gli incontri con i sindacati e silente di fronte alla nostra [richiesta formale](#) di luglio, visti i primi segnali di disorientamento.

Riteniamo quindi necessario riprendere le fonti regolatrici dell'introduzione di educazione motoria, per chiarire i dubbi relativi al rapporto di lavoro del docente, e in particolare sull'orario settimanale di insegnamento.

Stato giuridico del docente di educazione motoria

È la stessa [Legge 234/2021](#) art.1 comma 332 a prevedere che:

Per affissione all'albo sindacale

Il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria.

#### Attività di insegnamento

Di conseguenza, il disposto è nel [CCNL 2006/09](#) art 28 c.5 ove si prevede che l'attività di insegnamento nella scuola "elementare" si svolga in 22 ore settimanali a cui "vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica..."

#### Nuova tipologia posto EM per acquisizione a sistema dei posti/ore

La nota ministeriale di trasmissione degli organici [n.14603 del 12/04/2022](#) conferma la procedura operativa: "Gli uffici territoriali provinciali e l'USR potranno, attraverso appositi monitoraggi disponibili online nelle funzioni SIDI, verificare il numero di posti interi interni acquisiti e quelli equivalenti alla somma a livello provinciale degli apporti orari presenti a sistema e ricondotti a posto intero (22 ore settimanali)".

#### Assegnazione su posto intero o su spezzone orario

La stima delle "disponibilità" complessive in organico di diritto a.s. 2022/23 riportate nella tabella del Decreto interministeriale, è di 13 posti interi e 2.234 ore ricondotte a posto intero.

Appare evidente che il sistema più diffuso per coprire il fabbisogno sia quello dell'accorpamento degli spezzoni tra scuole diverse, che introduce implicitamente una non-normata categoria di COE nella scuola primaria.

Quanto riportato nel paragrafo precedente rispetto al posto intero, si applica anche al docente che accetta la nomina su quota-orario inferiore a 24 e diventa diritto esigibile, ai sensi di quanto riportato nella nota [n.28597 del 29/07/22](#) all'art.2 punto 3 - Disposizioni particolari per la scuola primaria:

"I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio ed entro il limite orario massimo previsto dal CCNL. Le ore da considerare per l'adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali. A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un'ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore.

Tutti questi passaggi evidenziano come sia obbligatorio e vincolante computare la programmazione nell'orario settimanale di attività di insegnamento del docente di educazione motoria, sia in caso di nomina su posto intero, sia nella somma di spezzoni, entro il limite delle 24 ore definito contrattualmente.

Nessuna altra interpretazione è possibile configurandosi come illecita.

# Scuola, partenza difficile: al via senza 200 mila insegnanti

**I concorsi coprono metà delle cattedre. L'allarme del sindacato alla vigilia della campanella. E nel Lazio si rischiano orari ridotti**

DAL CORRIERE DELLA SERA.IT

Valentina Santarpia



Rischio orari ridotti nel Lazio per mancanza di professori, cattedre scoperte in Campania, graduatorie pubblicate alle 14 e sospese alle 17 in Molise. Alla vigilia dell'inizio ufficiale delle lezioni, che partono domani a Bolzano e poi gradualmente in tutta Italia, alla scuola mancano 200 mila insegnanti, stimano i sindacati, soprattutto al Nord, nella primaria, nel sostegno, in lettere e matematica alle medie, in fisica alle superiori.

«Sicuramente il tutti in cattedra il 1° settembre è saltato anche quest'anno», commenta il segretario Uil Giuseppe D'Aprile. Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi due giorni fa aveva assicurato, a Radio Anch'io su Rai Radio 1: «I ragazzi troveranno i docenti che sono già in cattedra da moltissimo tempo — abbiamo 800 mila insegnanti in Italia per quasi 7 milioni di bambini — ma quest'anno abbiamo fatto tanti concorsi, oltre 50 mila li abbiamo assunti o li stiamo assumendo».

## I concorsi

I concorsi, appunto. La prima spina nel fianco: secondo un'indagine Tuttoscuola, il 56% delle cattedre che dovevano essere occupate con gli ultimi concorsi rimarranno scoperte. Il ritardo delle procedure concorsuali da un lato e l'alto numero di neo ammessi dall'altro comporteranno un numero di supplenti molto superiore al previsto, dicono i dati raccolti dagli uffici scolastici regionali.

Qualche esempio? Il concorso più impegnativo, l'ordinario della secondaria, bandito più di due anni fa, prevedeva 26.871 cattedre da assegnare: al momento ne sono state coperte solo 13.743, il 51%. Il concorso speciale per le materie Stem, per far fronte alla cronica carenza di professori nelle materie scientifiche, ha coperto 582 cattedre delle 1.685 messe a bando. Il concorso straordinario bis per la secondaria non ha assegnato 11.227 cattedre. L'unico concorso che ha quasi concluso le procedure è l'ordinario di infanzia e primaria: solo 7.252 posti dei 12.863 previsti dal bando però sono stati coperti.

Secondo le stime di Tuttoscuola, al 1° settembre soltanto 24.770 posti erano stati coperti dai vincitori, rispetto ai 55.839 attesi. «Dei 94 mila posti destinati al ruolo — autorizzati dal Mef, ndr — è stato coperto a mala pena il 50%. Ci saranno quindi circa 50 mila supplenze di durata fino al 31 agosto e

almeno 150 mila fino al 30 giugno, che sono un dato ormai storico», spiega Ivana Barbacci, segretaria Cisl.

## Le supplenze

Ma quando arriveranno queste supplenze? Le previsioni non sono rosee. «L'algoritmo ha fallito ancora — spiega D'Aprile — perché ad esempio sulle precedenze ha di nuovo funzionato in modo sbagliato, nonostante al ministero lo avessimo fatto presente». Come funziona? «La verifica dei titoli viene fatta all'atto dell'assunzione, per cui se i candidati dichiarano titoli e servizi in più rispetto a quelli reali le graduatorie vengono falsate — spiega —. Intanto la scuola assume, fa la verifica nella migliore delle ipotesi nei primi 10 giorni di servizio, scopre che il punteggio è sbagliato, licenzia. L'avente diritto con il punteggio esatto, intanto, magari è andato in altra sede e non in quella spettante più vicina a casa. Ed ecco il balletto degli insegnanti e il contenzioso». In precedenza la verifica veniva effettuata a monte, prima della nomina.

Ma ci sono ritardi anche su altri fronti: in alcune Regioni, come il Lazio, non si può procedere alle supplenze prima di aver effettuato le nomine in ruolo dei docenti di sostegno specializzati e dei precari che hanno effettuato tre anni di servizio e superato il concorso straordinario. Nomine che stanno effettuando solo in questi giorni. Poi ci sono regioni, come Umbria e Molise, dove le graduatorie sono state pubblicate e ritirate o rettifiche dopo poche ore perché sbagliate. «Iniziamo l'anno scolastico con migliaia di precari, tante cattedre vuote e tanti posti scoperti tra collaboratori scolastici e personale di segreteria — conclude Francesco Sinopoli, Cgil —. Bisognava confermare l'organico Covid».

# **Depennamenti dalle GPS e corretta applicazione delle norme sulla decadenza dalle graduatorie per i docenti che superano il percorso di prova e formazione: richiesta unitaria di incontro alla Direzione Generale del Personale**

**Servono indicazioni nazionali che garantiscano omogeneità nell'applicazione delle norme. Purtroppo invece, nella mancanza di note o indicazioni del Ministero, ogni regione va per conto suo**



In questi giorni gli Uffici scolastici provinciali e regionali sono alle prese con la gestione dell'algoritmo finalizzato all'attribuzione degli incarichi di supplenza al 31 agosto e 30 giugno.

Diversi Uffici hanno ritenuto che prima dell'avvio delle procedure fosse necessario operare un depennamento dalle graduatorie dei docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2020/21 e 2021/22, nonché di coloro che in virtù del DL 73/2021 art. 59 c. 4 avessero svolto nell'a.s. 2021/22 il percorso di prova e formazione ottenendo l'assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2022.

Durante il confronto sulla Circolare annuale delle supplenze, la [nota 28597 del 29 luglio 2022](#), come sindacati abbiamo espresso all'amministrazione l'esigenza di un chiarimento in merito all'applicazione delle previsioni contenute nell'art. 399 c. 3-bis del D.lgs 297/1994, la norma che regola la decadenza

In particolare abbiamo rilevato come una corretta applicazione della norma richieda che la cancellazione dalle graduatorie parta dall'a.s. successivo a quello in cui il docente ha superato con esito positivo il percorso di formazione e prova

Tale interpretazione è stata a nostro avviso suffragata anche dalla nota 20166 del 26 maggio 2022, con cui la Direzione del personale raccomandava agli UUSRR di portare a compimento la ripulitura delle graduatorie con riferimento ai docenti confermati in ruolo con decorrenza 1° settembre 2021.

Inoltre la cancellazione non è una procedura reiterabile più e più volte: il docente entrato in ruolo nell'a.s. 2020/21 confermato in ruolo dal 1° settembre 2021 andava cancellato dalle GPS vigenti nel biennio 2020-2022. Non è corretto adesso, dopo l'eventuale reinserimento nelle nuove GPS, cancellarlo di nuovo. Così come il docente che nell'a.s. 2021/22 ha fatto il percorso previsto dal DL 73/2021, art. 59 c. 4, ovvero quello assunto da 1 fascia GPS, è giusto decada solo nell'a.s. 2022/23.

Abbiamo riscontrato però che la mancanza di una chiara indicazione ministeriale sulla materia abbia determinato scelte diverse da parte degli Uffici territoriali in merito a tempistica e modalità di applicazione della norma.

Per questo, unitariamente, abbiamo chiesto un incontro urgente al Direttore Generale del Personale Scolastico per un chiarimento sul tema posto.

---

Roma, 1° settembre 2022

Al Dott. Filippo Serra  
Direttore Generale del Personale Scolastico  
Ministero Istruzione

Oggetto: Corretta applicazione delle previsioni contenute nell'art. 399 c. 3-bis del TU, con particolare riferimento alla esigenza di chiarire la tempistica della cancellazione dalle GPS.

Durante il confronto sulla circolare annuale delle supplenze, la nota n. nota 28597 del 29 luglio 2022, le scriventi Organizzazioni sindacali hanno espresso all'amministrazione l'esigenza di un chiarimento in merito all'applicazione delle previsioni contenute nell'art. 399 c. 3-bis del Dlgs 297/1994.

In particolare le scriventi ritengono corretta la scelta di dare applicazione alla cancellazione prevista dalla norma a partire dall'a.s. successivo a quello in cui il docente ha superato con esito positivo il percorso di formazione e prova.

Tale interpretazione è stata a nostro avviso suffragata anche dalla nota n. 20166 del 26 maggio 2022, con cui la Direzione del personale raccomandava agli UUSRR di portare a compimento la ripulitura delle graduatorie con riferimento ai docenti confermati in ruolo con decorrenza 1° settembre 2021.

Riscontriamo purtroppo che la mancanza di una chiara indicazione ministeriale sulla materia abbia determinato scelte diverse da parte degli Uffici territoriali in merito a tempistica e modalità di applicazione della norma.

Per questo chiediamo un incontro urgente al Direttore Generale del Personale Scolastico per un chiarimento sul tema posto e, con l'occasione, inviamo cordiali saluti.

FLC CGIL - CISL Scuola - UIL Scuola RUA - SNALS Confsal - GILDA Unams

Per affissione all'albo sindacale